

ALLEGATO

«ALLEGATO H

STATISTICHE SUGLI INCIDENTI

Elenco delle variabili e unità di misura	<ul style="list-style-type: none"> — numero di incidenti (tabelle H1, H2) — numero di morti (tabella H3) — numero di feriti gravi (tabella H4)
Periodo di riferimento	Anno
Frequenza	Ogni anno
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	<p>Tabella H1: numero di incidenti gravi e numero di incidenti con feriti gravi (facoltativo), per tipo di incidente</p> <p>Tabella H2: numero di incidenti riguardanti il trasporto di merci pericolose</p> <p>Tabella H3: numero di morti, per tipo di incidente e per categoria di persona</p> <p>Tabella H4: numero di feriti gravi, per tipo di incidente e per categoria di persona</p>
Scadenza per la trasmissione dei dati	5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	2004
Note	<p>1. Tipo di incidente categorizzato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — collisioni (ad eccezione di incidenti a passaggi a livello) — deragliamenti — incidenti a passaggi a livello — incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento — incendi al materiale rotabile — altri — totale <p>Il tipo di incidente si riferisce all'incidente primario</p> <p>2. La tabella H2 è ripartita nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — numero totale di incidenti riguardanti almeno un veicolo ferroviario trasportante merci pericolose, secondo la definizione dell'elenco delle merci coperte dall'allegato K — numero di tali incidenti nei quali si è verificata la dispersione nell'ambiente di merci pericolose <p>3. Categoria di persone caratterizzata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — passeggeri — personale (compreso quelle delle imprese appaltatrici) — altri — totale <p>4. I dati di cui alle tabelle H1-H4 vengono trasmessi per tutte le ferrovie coperte dal presente regolamento.</p> <p>5. Durante i primi cinque anni di applicazione del presente regolamento gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere queste statistiche in base alle definizioni nazionali qualora non siano disponibili dati conformi alle definizioni armonizzate (approvate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2)»</p>